ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

L'anno **2020** il giorno **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato con prot. n. 6603 in data 21/07/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **non aperta al pubblico** in osservanza del divieto previsto dall'art. 1, comma 8, primo periodo del D.L. n. 33/2020 .

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI
BONDI NICOLETTA	SI
GIANOTTO LINO	SI
RONZINI ALESSANDRA	SI
BIANCO RENATO	SI
DORETTO ALESSANDRO	SI
PENON GIANCARLO	SI

NOMINATIVO	PRESENZA
DE BORTOLI GIACOMO	SI
MARCOLIN GILBERTO	SI
DE CARLO ANDREA	SI
DI GRAZIA LUCA	NO
CUZZOLIN SARA	SI
TOFFOLON ADA	NO

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Vengono nominati scrutatori i signori:
GIANOTTO LINO, RONZINI ALESSANDRA, DE CARLO ANDREA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Stefano Roca**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sintesi della discussione:

Il Sindaco **Victor Luvison** passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Esaurito l'intervento introduttivo dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere Comunale **Andrea De Carlo** che ha domandato di essere ammesso ad intervenire. Quest'ultimo rende la dichiarazione che si allega sub "A" al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo " e relativa legge di conversione del 14 settembre 2011,n. 148, in particolare l'articolo 16, comma 26 che recita; "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo";

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Atteso che nell'ordinamento normativo, manca, una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza,tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile (deliberazione n. 46/2009 della Corte del Piemonte) "le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre, possano essere legittimamente sostenute dagli enti, ma è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
2) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)" (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009);

Ritenuto, pertanto, opportuno, dotarsi di uno specifico Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali al fine di uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

Vista la proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale; -
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 e legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148 (art.16, co. 26);
- l'articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del t.u.e.l.;

I Consiglieri Comunali Andrea De Carlo e Sara Cuzzolin si allontanano dall'aula consiliare.

Il Sindaco pone in votazione la presente proposta che riporta il seguente esito:

Presenti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0,
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel testo formato da n. 10 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con voti 9 favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 21.29.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Victor Luvison

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Roca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22 SET. 2020 al 7 OTT. 2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 22 SET. 2020

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 3 OTT. 2020 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 22 SET. 2020 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
li, 22 SET. 2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianotto Wanda

Dub "A"

Abbiamo ricevuto la documentazione lo scorso 23 luglio senza essere coinvolti nella stesura del regolamento pertanto non partecipiamo alla votazione.

Prot. n. 0710 / 23.7.2020

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

VERBALE N. 16 del 22 luglio 2020

Oggetto: Parere sulla posposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 avente ad oggetto *"Approvazione Regolamento comunale per le spese di rappresentanza"*.

La sottoscritta, dott.ssa Jlenia Rossi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 2 del 9.4.2018;

Ricevuta la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Esaminato il testo del Regolamento per le spese di rappresentanza composto di n. 10 articoli;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Paola Lucchetta, quale Responsabile del settore Area amministrativa e servizi e Responsabile dei Servizi finanziari;

ESPRIME

Parere favorevola alla proposta di deliberazione in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Jlenia Rossi

COMUNE DI ANNONE VENETO

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27-07-2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'Ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio del Comune, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.
2. Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
3. L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.
4. Per quanto sopra, una spesa può essere correttamente considerata e imputata in bilancio come «spesa di rappresentanza» se risponde ai seguenti requisiti:
• stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
• necessità di proiezione all'esterno dell'Ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza si rivela strumentale;
• rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito;
• dimostrazione del rapporto fra l'utilitas che l'Ente intende conseguire tramite la sua proiezione all'esterno, sotto forma di promozione turistica o di sviluppo economico, e la spesa erogata;
• qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che deve essere rappresentante dell'Ente beneficiario dell'omaggio, e rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità;
• necessità per l'Ente di promuovere la propria immagine all'esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di sviluppo economico, sociale, culturale.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, possono essere annoverate tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di:
- visite di personalità;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze istituzionali.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese d i rappresentanza dell'Ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, previa comunicazione alla Giunta.

Art. 5 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

2. Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente.
3. Non possono essere qualificate "spese di rappresentanza" quelle a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente.

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e viene assegnato, in sede di approvazione di PEG, in un apposito capitolo (o in appositi capitoli), anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo/i di bilancio che deve/ono essere reso/i autonomo/i rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.
2. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalla normativa vigente in materia di approvvigionamento di beni e servizi. .
3. Particolari iniziative comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni.

Art. 7 – Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del settore competente, previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2.

Art. 8 – Invio atti alla corte dei conti

Ai sensi dell'art. 16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente locale.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a norma di Statuto.